


ROMA, 9 giugno 2020  Rinnovabili

L'INTERVENTO

Eolico e royalty, serve responsabilità da parte delle amministrazioni locali

Anev: evitare contenziosi in attesa della sentenza della Consulta

 di Avv. Massimo Ragazzo*

In attesa della sentenza della Corte Costituzionale, richiesta dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato con ordinanza del 27 dicembre 2019 n. 8822, relativa alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della Legge di Bilancio 2019, l'Anev invita le amministrazioni locali a comportamenti responsabili al fine di evitare l'insorgere di inutili contenziosi.

Si rammenta, in proposito, che la norma citata dispone che *"ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili"*.

Ora, va rilevato come il tema delle royalties sia già stato affrontato in più occasioni dai giudici amministrativi, i quali hanno affermato l'illegittimità delle richieste patrimoniali rivolte ai produttori di energia da fonte eolica, essendo stato stabilito che le relative convenzioni sono nulle, allorquando dette royalties non corrispondano ad effettivi impatti sul territorio.

Prendendo atto del quadro normativo e giurisprudenziale formatosi nell'ultimo decennio, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Consulta una serie di questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, ritenendola contraria: (i) agli artt. 3, 24, 111, e 117, comma 1, Cost., nonché (ii) ai principi generali in materia di produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE e 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e (iii) agli obblighi internazionali, di cui agli artt. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 2 del protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997.

I giudici amministrativi, infatti, hanno attribuito all'art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018 una portata di sanatoria generalizzata ed indiscriminata rispetto ad accordi invalidi per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c., sottolineando come la produzione di energia da fonti rinnovabili sia soggetta ad un regime amministrativo di tipo autorizzatorio, subordinato all'accertamento dei presupposti di legge e non sottoposto a misure di compensazione di carattere meramente pecuniario.

In particolare, mette conto rilevare che, secondo il Consiglio di Stato, *"(...) la nullità dell'atto" deriva dalla "(...) natura pubblicistica e dall'indisponibilità dell'interesse tutelato dalla norma violata, laddove la violazione di norme di comportamento da parte dei contraenti costituisce unicamente fonte di responsabilità o, in ipotesi, di annullamento per dolo incidente"*.

Infine - conclude il Consiglio di Stato -, *"dalla nullità degli accordi che contemplino siffatte misure discende poi come conseguenza automatica l'improduttività ex tunc degli effetti del negozio che, invece, la norma di legge di bilancio censurata ha inteso fare salvi in assenza di una plausibile esigenza di ordine imperativo, sì che il mantenimento dell'efficacia statuito dall'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 finisce anche per vanificare gli effetti connotati alla categoria giuridica della nullità"*.

Si sottolinea altresì che la conservazione dell'efficacia di accordi che prevedano tali misure meramente patrimoniali (diretta conseguenza della norma censurata) rappresenterebbe per gli operatori del settore un disincentivo economico, scoraggiandoli dal mantenere i propri investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

Peraltro, oltre alla corresponsione non dovuta di *royalties* prima della data del 3 ottobre 2010, le aziende sarebbero sottoposte anche al pagamento all'Agenzia delle Entrate delle tasse sui pagamenti fatti ai Comuni, poiché considerati non più dovuti per legge, ma liberalità da parte dell'azienda.

Restando comunque in attesa della sentenza della Consulta l'Anev, come già fatto in passato, sottolinea l'opportunità per i Comuni di agire tenendo conto che eventuali pretese economiche potrebbero presentare profili di illegittimità costituzionale e che i relativi contenziosi avrebbero il risultato di rallentare notevolmente il lavoro degli operatori del settore eolico, annullando i benefici in termini economici, ambientali e occupazionali per l'intera collettività.

***legale di Anev**

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. È VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO.

Privacy policy (GDPR)
www.quotidianoenergia.it